



PROVINCIA DI MANTOVA

Area 1 - Appalti Provveditorato Patrimonio Servizio Lavoro

Mantova, li 11.10.2022

Prot. n. 55540/2022

Spett.le

LETTERA DI INVITO

AI SENSI DELL'ART.1, comma 2 lett. a) D.L. n. 76/2020,

convertito con L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito con L.n.108/2021

AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AI FINI DELLA PROMOZIONE DI AZIONI DI SISTEMA E ACCOMPAGNAMENTO COLLEGATI ALLA PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO - PIANO APPRENDISTATO ANNUALITA' 2022/2024” – CIG 943326508B

1. PREMESSE

VISTO l'Avviso di *Indagine di Mercato* per l'affidamento del “*Servizio di assistenza tecnica ai fini della promozione di azioni di sistema e accompagnamento collegati alla programmazione e realizzazione dei servizi integrati per l'apprendistato - piano apprendistato annualità 2022/2024*” della Provincia di Mantova pubblicato in data 13/09/2022, utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 643 dell'01/09/2022;

PRESO ATTO della richiesta di Invito alla presente procedura, prodotta nei termini indicati nell'Avviso relativo alla suddetta *Indagine di Mercato*;

VISTO il D.L. n.76/2020, convertito con modificazioni con L. 11 settembre 2020 n. 120 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*» (c.d. *Decreto Semplificazioni*), come modificato dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77 recante “*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” (c.d. *Decreto Semplificazioni bis*) convertito con L.n.108/2021;

VISTO l'art. 1, c.2, lett. a) del citato D.L. n.76/2020, (c.d. *Decreto Semplificazioni*), convertito con L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n.77/2021 (c.d. *Decreto Semplificazioni bis*), convertito con L.n.108/2021 che prevede che “... le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) *affidamento diretto ... per servizi ... di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione*”;

in esecuzione della Determinazione dirigenziale n° 749 del 06.10.2022, efficace dal 10.10.2022, codesta impresa

è invitata

a presentare la propria offerta in riferimento all'affidamento in oggetto, secondo le modalità di seguito indicate, entro e non oltre il

termine ultimo delle ore 16:00 del giorno 31 OTTOBRE 2022

L'affidamento avverrà con applicazione del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 1 c. 3 del citato D.L. n.76/2020 e s.m.i., convertito con L. n. 120/2020.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dott. Roberto Piccinini Responsabile P.O. del Servizio Mercato del Lavoro e delle Politiche Attive – CPI della Provincia di Mantova (Tel. 0376/401.828 e-mail: roberto.piccinini@provincia.mantova.it)

PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura di scelta del contraente è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto della Regione Lombardia ARIA s.p.a. – SINTEL, ai sensi della L.R. 33/2007 e s.m.i., (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/>.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti della procedura di affidamento, negli strumenti di supporto nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione delle offerte;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione dell'offerta, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme alla Lettera di Invito e a quanto previsto negli strumenti di supporto e assistenza scaricabili accedendo dal link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non

corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di invio della Lettera di Invito alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Per ogni richiesta di assistenza di natura tecnica per l'accreditamento al portale SINTEL, l'operatore economico dovrà contattare esclusivamente ARIA spa al **numero verde 800.116.738** tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 17.30 escluso sabato, domenica e festivi e, inoltre, all'indirizzo e-mail **supportoacquistipa@ariaspa.it**.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti relativi alla piattaforma SINTEL, nonché al quadro normativo di riferimento, si rimanda al "Manuale di supporto all'utilizzo di Sintel per operatori economici – Partecipazione alle gare".

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale Acquisti www.ariaspa.it nella sezione Help&Faq: "Guide e Manuali" e "Domande Frequenti degli Operatori Economici".

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di SINTEL si prega di contattare il Contact Center di ARIA scrivendo all'indirizzo e-mail **supportoacquistipa@ariaspa.it** oppure telefonando al **numero verde 800.116.738**.

2. DOCUMENTAZIONE - CHIARIMENTI - COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTAZIONE

La documentazione della presente procedura di affidamento comprende:

- Lettera di Invito
- Capitolato speciale descrittivo prestazionale;
- **Allegato 1)** - DGUE "Documento di gara unico europeo"
- **Allegato 2/a)** - Dichiarazione Operatore Singolo
- **Allegato 2/b)** - Dichiarazione RTI, Consorzi ordinari
- **Allegato 3)** - Dichiarazioni Impresa ausiliaria
- **Allegato 4)** - Dichiarazioni Integrative
- **Allegato 5)** - "Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova" approvato con Decreto Presidenziale n.72 del 27/06/2017 ai sensi di quanto previsto dall'art.1, c.17 della L. n.190/2012
- **Allegato 6)** - "Codice di comportamento della Provincia di Mantova" adottato dalla stazione appaltante con Decreto Presidenziale n. 62 del 10/05/2018

- **Allegato 7)** - “Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679”

La documentazione è disponibile sul sistema “Sintel” di Regione Lombardia.

Si rimanda al Manuale di supporto all’utilizzo di Sintel per operatori economici – PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE consultabile sul sito internet di Regione Lombardia all’indirizzo www.ariaspa.it – Sezione: “Help” – “Guide e Manuali” – “Operatore economico” “Guide per l’utilizzo della piattaforma Sintel”.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso la funzionalità **“Comunicazioni procedura”** di Sintel, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) inserito dagli operatori economici concorrenti all’atto della registrazione a Sintel, almeno **5 (cinque) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **3 (tre) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma Sintel nell’ambito della documentazione della presente procedura.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici su specifici quesiti di natura interpretativa. È comunque possibile contattare telefonicamente il Servizio Appalti e Contratti – Centrale di Committenza – (Tel. 0376/204372) al fine di avere assistenza nella compilazione della documentazione da presentare ai fini della presentazione dell’offerta, nonché il Servizio mercato del lavoro e delle politiche attive – (Tel. 0376/401.828) per quanto riguarda gli aspetti tecnici del servizio.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate attraverso la funzionalità **“Comunicazioni procedura”** di Sintel, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito dagli operatori economici concorrenti all’atto della registrazione a Sintel.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO E VALORE DELL’AFFIDAMENTO

3.1 OGGETTO

Il servizio, oggetto del presente affidamento, comprende le seguenti attività:

- **Attività n. 1:** ASSISTENZA ALLA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE AL “PIANO APPRENDISTATO” PER LE ANNUALITÀ 2022-2024
- **Attività n. 2:** HELPDESK ALL’UFFICIO APPRENDISTATO
- **Attività n. 3:** COMPILAZIONE STATISTICHE E MONITORAGGI

Il servizio dovrà essere prestato nel rispetto delle condizioni, caratteristiche, modalità e termini stabiliti dal Capitolato.

Il servizio di cui al presente affidamento, tenuto conto della sua specifica complessità operativa, del grado di professionalità e delle competenze e conoscenze richieste in capo all'affidatario, nonché per il rapporto fiduciario instaurando con la stazione appaltante, potrà essere oggetto di subappalto, limitatamente alle attività n. 2 relative a “Helpdesk all’ufficio apprendistato e all’attività n.3 relativa alla “Compilazione statistiche e monitoraggi” per una corrispondente quota percentuale massima pari al 35% dell’importo complessivo contrattuale.

3.2 VALORE DELL’AFFIDAMENTO

L’importo a base dell’affidamento, per la durata biennale del servizio, rispetto al quale gli operatori economici saranno chiamati a presentare la propria offerta, è pari ad **€ 12.295,00** IVA esclusa.

Descrizione	CPV	P (principale)	Importo
Servizi di gestione di progetti, esclusi i progetti di costruzione	79421000-1	P	€ 12.295,00

4. DURATA DELL’AFFIDAMENTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA DELL’AFFIDAMENTO

Ai sensi dell’art. 2 del Capitolato Speciale, la durata dell’affidamento (escluse eventuali opzioni) è di **n. 2 (due) anni** decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

Dalla data di sottoscrizione del contratto decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico dell'affidatario previsti dai documenti contrattuali.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

La stazione appaltante, alla scadenza del suddetto termine contrattuale, qualora il servizio sia stato svolto in maniera pienamente soddisfacente, e accertato il pubblico interesse e la convenienza alla prosecuzione del rapporto, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata massima pari a n. 2 (due) anni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’affidatario mediante posta elettronica certificata almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto originario.

Nel caso in cui la stazione appaltante non intenda procedere al suddetto rinnovo, qualora alla scadenza del contratto la Provincia non avesse provveduto all'aggiudicazione del servizio per il periodo successivo, l'affidatario uscente è comunque obbligato a garantire il servizio agli stessi prezzi e condizioni vigenti al momento della scadenza del contratto per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure per il nuovo affidamento, e comunque al massimo per la durata di mesi 6 (*sei*), ai sensi dell'art.106, comma 11 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.. in tale ipotesi sarà data comunicazione all'affidatario mediante posta elettronica certificata, almeno 3 mesi prima della data di scadenza del contratto.

L'importo complessivo presunto dell'affidamento è stimato, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tenuto conto della eventuale opzione di rinnovo in complessivi €. 24.590,00 (*euro ventiquattromilacinquecentonovanta/00*) oltre all'Iva di legge.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai sensi dell'art.48, c.11 del Codice, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.

È vietato al concorrente che partecipa alla procedura in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Partecipazione degli operatori economici in caso di crisi di impresa

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del Codice come modificato dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (*c.d. Sblocca-cantieri*) convertito con L. n. 55/2019, alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis "Concordato con continuità aziendale" del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura, è sempre necessario produrre:
 - copia conforme dell'autorizzazione del tribunale (art. 186-bis, comma 4 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267);
 - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267);

- l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso, deve essere prodotta anche tutta la documentazione richiesta per l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice.
- L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Tuttavia, ai sensi dell'art. 186-bis c. 4 e 5 lett. a) del R.D. n. 267/1942, dovrà produrre:
 - copia conforme dell'autorizzazione del giudice delegato acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato (art. 186-bis, comma 4 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267).
 - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267).
- Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; le condizioni di cui all'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n.165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.**, l'esclusione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

NB) Nella suddetta elencazione devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017 cui si rinvia integralmente.

Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 1 dovrà essere resa con riferimento ai:

- membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (*Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza*);
- membri del "Collegio Sindacale" o membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
- membri del "Consiglio di Gestione" e membri del "Consiglio di sorveglianza";
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (*come Institori e Procuratori ad negotia*);
- altri soggetti muniti di poteri di direzione (*come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa*);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (*come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001*)

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei **soggetti cessati** dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della presente Lettera di invito, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

NB) L'elencazione dei soggetti di cui all'art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i deve essere resa da parte di tutti i concorrenti. Qualora tale elencazione non venga prodotta in sede di partecipazione alla presente procedura, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2, resa dal concorrente tramite la compilazione del DGUE si riterrà riferita anche a tutti i soggetti di cui al citato art. 80, comma 3.

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 80, c.4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.**, come modificato dall'art. 8 c. 5 lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni con l. n. 120/2020, un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro.

La presente disposizione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte per la presente procedure di affidamento (a tal fine compilare Parte III sez. B del DGUE nonché l'apposita Sezione dell'Allegato 4 "Dichiarazioni Integrative").

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 80, comma 5, lett. c), lett. c-bis), c-ter) e c-quater) del D.Lgs. n.50/2016**, come modificato dal D.L. 14 dicembre 2018 n. 135 convertito con Legge n. 12 dell'11 febbraio 2019 (pubblicata nella G.U. - Serie generale - n. 36 del 12 febbraio 2019), la Stazione Appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura di affidamento un operatore economico, qualora:

- **c)** la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- **c-bis)** l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- **c-ter)** l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa.
- **c-quater)** l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato.

I gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell'esclusione dalla gara quando sono riferiti all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. A tal fine gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno autocertificare l'eventuale sussistenza di una o più delle suddette cause mediante l'utilizzo del DGUE, indicando nella apposita **Parte III - Sezione C "Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali"** - tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità, anche se non ancora inseriti nel Casellario Informativo gestito dall'Autorità. La falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento o l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla Stazione Appaltante comportano l'applicazione dell'art. 80, c.1, lett. f-bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

La Stazione Appaltante terrà conto, ai fini delle proprie valutazioni, delle cause ostative di cui venga comunque a conoscenza, anche se non inserite nel Casellario Informativo.

Ai fini dell'eventuale esclusione rilevano i comportamenti gravi e significativi rientranti nell'esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, sia che singolarmente costituiscano un grave illecito professionale sia che siano sintomatici di persistenti carenze professionali.

L'eventuale esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, c.5, lett. c) sarà disposta solo all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato.

Mezzi di prova per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si precisa che:

- la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) sarà condotta dalla Stazione Appaltante anche mediante accesso al casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del Codice;
- In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di richiedere direttamente all'operatore economico tutte le informazioni e tutta la documentazione idonea a confermare quanto indicato nel DGUE (*in via esemplificativa e non esaustiva: provvedimenti di riorganizzazione e/o sostituzione organi societari, atti di costituzione in giudizio o mandati a legali per atti di costituzione in giudizio, pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, sentenze non definitive di condanna, indicazione appalti eseguiti senza contestazioni, ecc.*).

A pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dall'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. con riferimento alla Provincia di Mantova.

Ai sensi dell'art. 1 c. 17 della L. n. 190/2012, costituisce, altresì causa di esclusione dalla procedura di affidamento, il mancato rispetto delle clausole contenute nel **Patto di Integrità**, di cui al Decreto Presidenziale n. 72 del 27.06.2017, allegato alla documentazione (**Allegato n. 5**).

Ai sensi di quanto previsto dall'art.80, c.12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di affidamento e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente Lettera di Invito.

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:

7.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività od oggetto sociale coerenti con quelli oggetto della presente procedura.

b) Nel caso di società cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i.

N.B.: Non possono partecipare alla presente procedura di affidamento gli enti accreditati alla formazione che si candideranno all' Avviso per l'aggiornamento del "Catalogo provinciale dell'offerta formativa per l'apprendistato professionalizzante 2022-2024" approvato con determina n. 406/2022, e che verranno ammessi all'erogazione dell'offerta formativa nell'ambito del medesimo Piano annualità 2022-2024. Nel caso in cui i suddetti enti presentino comunque domanda di ammissione alla presente procedura, ne saranno conseguentemente esclusi.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni e dei dati richiesti.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art.83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE – art. 83, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016

c) Esecuzione negli ultimi 5 (cinque) anni del seguente servizio di punta:

Aver eseguito nell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso di indagine di mercato, almeno un servizio analogo a quello relativo alla presente procedura in favore di Amministrazioni pubbliche di livello locale, regionale o statale per un importo complessivo non inferiore ad **€ 5.000,00** (*Euro cinquemila/00*) I.V.A. esclusa.

Tale requisito è richiesto al fine di individuare, sotto l'aspetto delle capacità tecnico- professionali, operatori economici qualificati per l'affidamento in oggetto, che abbiano già svolto servizi affini, per entità e per contenuti, e che quindi siano a conoscenza delle modalità di svolgimento del servizio e delle criticità ad esso inerenti. Il riferimento al quinquennio precedente l'avvio della presente procedura di affidamento, è stato determinato in considerazione della grave situazione economica derivante dalla pandemia da COVID- 19.

Verrà considerato il servizio di punta o la parte di esso svolto e fatturato nel corso del quinquennio, purché di importo minimo pari a quello richiesto. Pertanto, sarà considerato valido:

- il servizio iniziato ed ultimato nel corso del quinquennio, di importo minimo pari a € 5.000,00;
- il servizio ultimato nel corso del quinquennio, anche se iniziato in epoca precedente,

purché la parte svolta nel corso del quinquennio, regolarmente fatturata, sia di importo minimo pari a € 5.000,00;

- il servizio iniziato nel corso del quinquennio e non ancora terminato, purché la parte svolta nel corso del quinquennio, regolarmente fatturata, sia di importo minimo pari a € 5.000,00.

Nel caso in cui il servizio di punta sia stato prestato in raggruppamento con altri operatori economici, dovrà essere indicata la parte del servizio realizzata dal dichiarante con l'indicazione della sua incidenza percentuale, in proporzione alla quale verrà considerato l'importo corrispondente del servizio prestato.

Non verranno considerate le parti di servizio affidate in subappalto ad altri operatori economici.

7.3 INDICAZIONE PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI ORDINARI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

- **Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per attività od oggetto sociale coerenti con l'oggetto dell'affidamento, di cui al **paragrafo 7.1 lett. a)**, deve essere posseduto da:
 - ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate.
- **Il requisito relativo all'iscrizione nell'Albo delle società cooperative** di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. di cui al **paragrafo 7.1 - lett. b)** deve essere posseduto da ogni società cooperativa partecipante al raggruppamento o consorzio ordinario.
- **Il requisito relativo all'aver eseguito un servizio analogo** a quello relativo alla presente procedura **di cui al precedente paragrafo 7.2 - lett. c)** deve essere soddisfatto dalla mandataria.

7.4 INDICAZIONE PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all' **art. 45 comma 2, lett. b)** (consorzi di cooperative e imprese artigiane) e **lett. c)** (consorzi stabili) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

- **Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura** oppure nel **registro delle commissioni provinciali per l'artigianato**, di cui al **paragrafo 7.1 lett. a)**, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
- Il requisito relativo all'**iscrizione nell'Albo delle società cooperative** di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. di cui al **paragrafo 7.1 - lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio, se società cooperativa, e da ogni società cooperativa consorziate indicata come esecutrice.

- I requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui al **paragrafo 7.2 lett. c)** ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
 - per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo.
 - per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. I consorzi stabili eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

7.5 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale avviene, ai sensi dell'art. 216, c.13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attraverso l'utilizzo del **sistema AVCpass**, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, ed entrato in vigore il 1° luglio 2014 ai sensi dell'art. 9 comma 15-ter del D.L n. 150/2013 convertito con L. n. 15/2014.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (**servizi - AVCpass - accesso riservato all'operatore economico**), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il **"PASSOE"** di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla presente procedura di affidamento.

La Stazione Appaltante procederà all'esclusione dei soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dalla presente Lettera di Invito ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge.

La Stazione Appaltante procederà all'esclusione dalla procedura di affidamento dei soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dalla presente Lettera di Invito ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso del requisito di carattere tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. c) del Codice avvalendosi del requisito di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Nel caso in cui oggetto dell'avvalimento sia il requisito di cui precedente **paragrafo 7.2) lett. c)** riguardante l'avvenuta esecuzione negli ultimi cinque anni di almeno un servizio analogo vi è l'obbligo per l'Ausiliaria di far parte del personale dedicato, assumendo un concreto ed effettivo ruolo esecutivo

nello svolgimento dei servizi prestati in avvalimento.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. In particolare, i concorrenti dovranno dimostrare che disporranno delle risorse necessarie messe a disposizione dall'ausiliaria per l'intera durata dell'affidamento; tale impegno dovrà essere esplicitamente previsto nel contratto di avvalimento e dovrà essere adeguatamente dimostrato in base ai contenuti del contratto stesso.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Nel caso di avvalimento del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al **paragrafo 7.2 lett. c) (servizio di assistenza tecnica Piano Apprendistato)** (avvalimento cd. "tecnico od operativo") il contratto di avvalimento dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento (*ad es: precisando i dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, il compenso previsto, il regime di responsabilità, ecc...*).

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla procedura sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della procedura sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3), al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. A tal proposito si precisa che:

- saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento che, con riferimento ai requisiti prestati, recheranno clausole generiche quali, ad esempio, "si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente" o "si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto" (vedasi per tutte: Consiglio di Stato, sez.V[^], sent. n.5429 del 22/11/2017 e sent. n.1216 del 28/02/2018)
- poiché l'art. 89, c.1 del Codice sancisce la nullità dei contratti di avvalimento che non contengono la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, per tali carenze non sarà ammesso il ricorso al soccorso istruttorio, ex art. 83 c. 9 del Codice, e il

concorrente verrà escluso dalla procedura.

9. SUBAPPALTO

- È ammesso il ricorso al subappalto da parte dell'operatore economico con idoneità individuale (art. 45, c.2, lett. a), b), c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) o della impresa mandataria/capogruppo in caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva in conformità a quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.
- Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come modificato dal citato D.L. n. 77/2021 (c.d. *Decreto Semplificazioni bis*) convertito con L. n. 108/2021, *“A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera”*.

Nello specifico è ammesso il ricorso al subappalto limitatamente all'attività n. 2 “Helpdesk all'ufficio apprendistato” e all'attività n.3 relativa alla “Compilazione statistiche e monitoraggi” per una corrispondente quota percentuale massima pari al 35% dell'importo complessivo contrattuale.

L'individuazione del suddetto limite percentuale, previsto per il ricorso al subappalto, è giustificato in considerazione dell'esigenza prioritaria che, per le caratteristiche di cui al presente affidamento, tenuto conto altresì della sua specifica complessità operativa, del grado di professionalità e delle competenze e conoscenze richieste in capo all'affidatario, nonché per il rapporto fiduciario instaurando con la stazione appaltante le prestazioni oggetto del presente affidamento siano svolte in prevalenza dall'aggiudicatario a maggior garanzia del rispetto delle disposizioni e dei livelli prestazionali dettati dal Capitolato, nonché del soddisfacimento dei livelli qualitativi offerti in sede di partecipazione alla procedura.

Gli operatori economici indicano pertanto, in sede di offerta, l'intenzione di subappaltare parte del contratto a terzi; in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato. Nello specifico, l'eventuale ricorso al subappalto dovrà essere dichiarato mediante la compilazione del DGUE – Parte II - Sez. D, indicando le prestazioni che si intendono subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Autorizzazione al subappalto

Il subappalto è soggetto ad autorizzazione della stazione appaltante. A tal fine l'appaltatore dovrà provvedere al deposito presso la Provincia di Mantova del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Il Contratto di subappalto deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici.

Ai fini del rilascio della prevista autorizzazione l'Amministrazione provvederà ai controlli necessari per verificare in capo al subappaltatore il possesso dei requisiti generali nonché il possesso dei requisiti speciali e delle autorizzazioni eventualmente richieste in merito alle prestazioni oggetto del subappalto. L'appaltatore sarà inoltre tenuto a comunicare alla stazione appaltante ogni modifica dei dati e delle informazioni fornite in merito ai subappaltatori che dovesse intervenire durante l'esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art.105, comma 8 del D.Lgs.n.50/2016, come modificato dalla L.n.108/2021, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'appaltatore è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente, salvi i limiti previsti.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi dell'art.105, comma 8 del D.Lgs.n.50/2016, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 4 del D.L. n.76/2020 (cd. "Decreto Semplificazioni"), convertito con L. n. 120/2020, per la presente procedura non è richiesta la costituzione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i.

11. PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Ai sensi della delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara", per la presente procedura non è dovuto il contributo ANAC a carico dell'operatore economico.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DI SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla presente procedura nonché l'offerta tecnica ed economica devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso **SINTEL**

entro e non oltre le ore 16.00 del 31 OTTOBRE 2022

pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura. Non saranno ritenute valide e accettate offerte cartacee o ricevute senza l'utilizzo della piattaforma **SINTEL**.

L'operatore economico registrato a **SINTEL** accede *all'interfaccia "Dettaglio"* della presente procedura e quindi all'apposito *percorso guidato "Invia offerta"*, che consente di predisporre:

- una "busta telematica" contenente la **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**;
- una "busta telematica" contenente **L'OFFERTA TECNICA**;
- una "busta telematica" contenente **L'OFFERTA ECONOMICA**.

Si precisa che l'offerta viene inviata alla Stazione Appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato "*Invia offerta*".

Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "*Invia offerta*" in **SINTEL** per verificare i contenuti richiesti dalla Stazione Appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la *funzionalità "Salva"* consente di interrompere il percorso "*Invia offerta*" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la sua presentazione. Si raccomanda di controllare attentamente in particolare lo *step 5 "Riepilogo"* del percorso "*Invia offerta*", al fine di verificare

che tutti i contenuti dell'offerta corrispondano a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l'Allegato "Dichiarazioni integrative", l'offerta tecnica e l'offerta economica **devono essere sottoscritte digitalmente** dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta telematica amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni relative alla presente procedura siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta per ulteriori **90 giorni**.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla procedura stessa.

N.B.):

Il Manuale di supporto all'utilizzo di Sintel per operatori economici – PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE – cui si rimanda) prevede che qualora sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagna ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di partecipazione alla procedura, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Al primo step del percorso guidato **“Invia offerta”** l'operatore economico dovrà inserire la seguente documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi punti del presente paragrafo.

La busta telematica contiene il DGUE, le dichiarazioni integrative, nonché la documentazione a corredo.

14.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO” (DGUE), di cui **all'Allegato 1**, deve essere compilato secondo le modalità riportate nello schema allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016 n. 3 (pubblicata sulla G.U. n. 174 del 27 luglio) recante “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016”.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 85, comma 1 del Codice e in ottemperanza al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/03/2018, a far data dal 18/04/2018 il DGUE va compilato e **sottoscritto digitalmente** e inserito nella Busta telematica contenente la documentazione amministrativa.

Il DGUE deve essere compilato secondo quanto di seguito indicato:

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Per facilitare la compilazione del DGUE si precisa che:

Sezione A:

- dovranno essere riportati i dati identificativi dell'operatore economico e tra questi: ragione sociale e forma giuridica dell'impresa, partita IVA, Codice Fiscale, indirizzo, persone di contatto, telefono, indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e indirizzo E-mail;
- l'operatore economico dovrà specificare se è una microimpresa oppure una piccola o media impresa:

nello specifico:

- microimpresa: occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro

- piccola impresa: occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro
- media impresa: non appartiene alle due categorie precedenti ed occupa meno di 250 persone, il fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro
- la presente procedura non si riferisce ad un appalto riservato
- non è richiesta la compilazione delle lett. a), b), c), d) in quanto non è richiesta l'iscrizione ad alcun elenco ufficiale di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi
- non è richiesta la compilazione della lett. e) in quanto la verifica sul pagamento dei contributi previdenziali viene effettuata dalla Stazione Appaltante, per i soli operatori italiani, tramite l'accesso al servizio DURC Online dell'I.N.P.S., mentre la verifica sul pagamento delle imposte viene effettuato tramite la piattaforma AVCPass dell'A.N.AC.
- l'operatore economico dovrà indicare se partecipa alla procedura insieme ad altri.

Deve essere compilata in caso di:

- partecipazione in RTI, Consorzi ordinari
- partecipazione di Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e di consorzi stabili

In caso di partecipazione in RTI o Consorzi ordinari

- a. Si deve indicare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, di cui all'art. 45 c. 2 lett. d), e) del Codice (mandataria, mandante ...)
- b. Si devono indicare gli altri operatori economici con cui si partecipa (che essendo concorrenti devono presentare tutta la documentazione prevista dalla presente Lettera di invito)

Inoltre, l'operatore economico, per ciascuna impresa partecipante in raggruppamento, dovrà allegare:

- DGUE, sottoscritto digitalmente dall'impresa partecipante in raggruppamento, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV e alla parte VI;
- ELENCO dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice dell'impresa partecipante in raggruppamento
- Il PASSOE del concorrente contenente l'indicazione di tutti i partecipanti al raggruppamento.

In caso di partecipazione di Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e di consorzi stabili

- Si deve dichiarare che l'operatore economico partecipa alla procedura insieme ad altri
- Si deve indicare la/le consorziata/e indicata/e per l'esecuzione del servizio

Inoltre, il Consorzio, per ciascuna impresa consorziata, dovrà allegare:

- DGUE, sottoscritto digitalmente dall'impresa consorziata, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV e alla parte VI;
- ELENCO dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice dell'impresa consorziata
- Il PASSOE del concorrente dovrà contenere l'indicazione anche della/e consorziata/e esecutrice/i;

Sezione B

Deve essere compilata in riferimento al soggetto, munito degli idonei poteri di rappresentanza, che

presenta l'offerta per l'operatore economico.

Sezione C

Deve essere compilata in caso di ricorso all'istituto dell'AVVALIMENTO

In caso di ricorso all'istituto dell'AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- DGUE, sottoscritto dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
 - dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, compilando preferibilmente il modello di cui all' **Allegato n. 3) "Dichiarazione impresa ausiliaria"**, con la quale quest'ultima:
 - si obbliga, verso il concorrente e verso l'Amministrazione committente, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'affidamento, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (limitatamente ai casi indicati al precedente paragrafo 8);
 - dichiara di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - dichiara di non partecipare alla procedura in proprio o come associata o consorziata;
 - dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, compilando l'apposita Sezione dell'**Allegato n.4**);
- originale o copia autentica del CONTRATTO DI AVVALIMENTO, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'affidamento. A tal fine il contratto di avvalimento dovrà contenere, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

Sezione D

Deve essere compilata nel caso in cui l'offerente intenda affidare determinate attività in SUBAPPALTO.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica le prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale sull'importo complessivo del contratto.

Parte III - Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 della presente Lettera di invito (Sez. A-B-C-D). In particolare, la Parte III[^] deve essere compilata a cura del concorrente offerente per le parti applicabili.

Sezione A

Le dichiarazioni di cui alla Sezione A devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall'art. 80, comma 1, del Codice.

In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste sui soggetti cui tali condanne si riferiscono, secondo quanto disposto dall'art. 80, comma 3, del Codice, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione, se del caso, da parte della Stazione appaltante (*data della condanna, reato commesso, chi è stato condannato, eventuale durata della pena*

accessoria, eventuali misure di autodisciplina, eventuale banca dati dove sono disponibili le informazioni ecc...). Le suddette informazioni possono essere inoltre integrate con documenti separati redatti a cura del concorrente.

Sezione B

Le dichiarazioni di cui alla Sezione B devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall'art. 80, comma 4 del Codice.

In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste (*Paese interessato, importo, in che modo è stata accertata l'inottemperanza, ecc...*) nonché le eventuali misure di autodisciplina adottate.

Sezione C

Nella Sezione C dovranno rendersi:

- le informazioni richieste dall'art. 80, comma 5, lett. a), del Codice;
- le informazioni richieste dall'art. 80, comma 5, lett. b), del Codice. Pertanto, le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- le informazioni richieste dall'art. 80, comma 5 lett. lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater); qualora vi siano ipotesi che possano rientrare in tali previsioni, le dichiarazioni rese tramite il DGUE possono essere integrate – su documento separato redatto e sottoscritto a cura del concorrente – con ogni informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione, se del caso, da parte della Stazione appaltante;
- le informazioni relative alla conoscenza di eventuali conflitti di interesse di cui all'art. 80, comma 5 lett. d);
- le informazioni relative all'aver fornito eventuale consulenza o all'aver partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione di cui all'art. 80, comma 5 lett. e);
- l'eventuale conferma di non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione e di non aver occultato tali informazioni.

In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste.

Sezione D

Nella Sezione D, tra i motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, sono ricompresi:

- art. 80, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente al Codice delle Leggi Antimafia (D.Lgs. 159/2011);
- art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente alle lettere f), g), h), i), l), m);
- art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di invio della presente Lettera di invito.

Parte IV – Criteri di selezione
--

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

Sezione A

In tale sezione deve essere dichiarato il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1 della presente Lettera di richiesta;

- estremi Iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato
- nel caso di società cooperative, estremi iscrizione nell' Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i.

Sezione B

Tale sezione non andrà compilata in quanto la lettera di invito non prevede per la presente procedura il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria.

Sezione C

In tale sezione deve essere dichiarato il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 7.2 della presente Lettera di Invito.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

14.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

14.2.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, compilando e sottoscrivendo con firma digitale preferibilmente il modello di cui all' **Allegato n. 4) “Dichiarazioni integrative”** con le quali:

1. DICHIARA di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. DICHIARA i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, secondo una delle seguenti modalità:
 - compilando l'apposita Sezione dedicata in calce **all'Allegato n. 4) “Dichiarazioni integrative”**
 - allegando apposito Elenco aggiuntivo, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante e recante tutte le indicazioni richieste
 - indicando la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.
3. DICHIARA remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio oggetto dell'affidamento;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio oggetto dell'affidamento, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. ACCETTA, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione della presente procedura di affidamento;
 5. ACCETTA il **“Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova”** adottato dalla Provincia di Mantova con Decreto Presidenziale n. 72 del 27/06/2017, ai sensi di quanto previsto dall'art.1, c.17 della L. n.190/2012, allegato alla documentazione (**Allegato n.5**) (*art. 1, comma 17, della l. 190/2012*);
 6. DICHIARA di essere edotto degli obblighi derivanti dal **“Codice di comportamento della Provincia di Mantova”** adottato dalla stazione appaltante con Decreto Presidenziale n. 62 del 10/05/2018 allegato alla documentazione (**Allegato n. 6**) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
 7. ACCETTA ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione dell'affidamento nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario, ed in particolare si impegna a prestare il servizio garantendo lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste nel Capitolato o nel rispetto di quelle migliorative offerte in sede di partecipazione alla procedura;
 8. INDICA i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC
 9. ATTESTA di essere informato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura, nonché dell'esistenza dei diritti riconosciuti dal citato Regolamento Europeo e dall'art. 7 del decreto legislativo n.196/2003, come meglio precisato nella **“Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679” – Allegato 7**) della presente Lettera di Invito;
 10. AUTORIZZA qualora un partecipante eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla presente procedura di affidamento

oppure

NON AUTORIZZA, qualora un partecipante eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

11.DICHIARA di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) o in una qualsiasi relazione anche di fatto tale da comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale

oppure

DICHIARA di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di affidamento di soggetti che si trovano nei propri confronti in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o comunque in una relazione di fatto significativa (collegamento) ma di avere formulato l'offerta autonomamente

SEZIONE DA COMPILARSI IN CASO RICORRA LA CAUSA DI ESCLUSIONE DI CUI ALL'ART. 80 COMMA 4 DEL D.LGS. 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.L. 76/2020 CONVERTITO CON L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI)

12.DICHIARA che a suo carico sussistono obblighi, non definitivamente accertati, relativi al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali:

Con riferimento ai suddetti obblighi DICHIARA:

di non aver ottemperato al pagamento dei suddetti obblighi:

oppure

di aver ottemperato ai suddetti obblighi pagando le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe e che il pagamento si è perfezionato in data _____;

oppure

di aver ottemperato ai suddetti obblighi impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe e che tale impegno si è perfezionato in data _____;

oppure

che gli obblighi, non definitivamente accertati, relativi al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali si sono comunque integralmente estinti e che l'estinzione si è perfezionata in data _____

SEZIONE DA COMPILARSI IN CASO DI CRISI DI IMPRESA

Da compilarsi solo in caso di operatori economici che hanno presentato la domanda di concordato preventivo di cui all'articolo 161, sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

13.**INDICA**, ad integrazione di quanto indicato nel DGUE, gli estremi dei seguenti atti:

- data di presentazione della domanda di cui all'art. 161, sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: _____;

- autorizzazione (n/Prot. _____) a partecipare alla procedura rilasciata dal Tribunale di _____

in data _____;

ALLEGA la documentazione riportata al paragrafo 5) della presente Lettera di Invito.

Da compilarsi solo in caso di operatori economici già ammessi al concordato preventivo di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

14. **INDICA**, ad integrazione di quanto indicato nel DGUE, gli estremi dei seguenti atti:

- provvedimento (n/Prot. _____) di ammissione al concordato rilasciato dal Tribunale di _____

in data _____;

- autorizzazione (n/Prot. _____) a partecipare alla procedura rilasciata dal Giudice Delegato in data _____;

ALLEGA la documentazione riportata al paragrafo 5) della presente Lettera di Invito.

15. **DICHIARA** di non partecipare alla procedura quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

NB) Si invitano i concorrenti a rendere le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 15, compilando l'apposito Modulo **Allegato n. 4) "Dichiarazioni integrative"** al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell'autocertificazione.

14.2.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;
- in caso di partecipazione di operatore economico singolo il **MODULO Allegato 2/a) "Dichiarazione Operatore economico singolo"**;
- copia scansionata della procura, nel caso in cui le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore dotato di poteri di firma.

14.2.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- Dichiarazione, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all' **Allegato n. 2/b) "Dichiarazione Raggruppamenti temporanei, Consorzi Ordinari"**, in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio e la relativa percentuale di incidenza, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari costituiti

- Copia scansionata dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- Dichiarazione, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all' **Allegato n. 2/b) "Dichiarazione Raggruppamenti temporanei, Consorzi Ordinari"** in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio e le relative percentuali di incidenza, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti

- Dichiarazione, sottoscritta digitalmente, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all' **Allegato n. 2/b) "Dichiarazione Raggruppamenti temporanei, Consorzi Ordinari"**, attestante:
 - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio e le relative percentuali di incidenza, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

<p>15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA TECNICA</p>
--

Al secondo step del percorso guidato **"Invia offerta"** l'operatore economico deve produrre nell'apposito campo **"Busta tecnica"**, presente sulla piattaforma SINTEL, la documentazione tecnica consistente in:

un'**UNICA CARTELLA** di file formato.zip (ovvero equivalenti software di compressione dati) contenente la documentazione consistente in:

- **RELAZIONE TECNICA**, articolata in **3 CAPITOLI** corrispondenti ai seguenti criteri di valutazione:
 - **CAPITOLO 1) Modalità di espletamento e qualità del servizio erogato (rif. criterio di valutazione 1)**
 - **CAPITOLO 2) Strategie di miglioramento (rif. criterio di valutazione 2)**
 - **CAPITOLO 3) Risorse umane (rif. criterio di valutazione 3)**

N.B.

La Relazione tecnica di cui ai criteri di valutazione **1, 2, 3**

- ⇒ deve essere redatta in lingua italiana;
- ⇒ deve essere contenuta in un file;
- ⇒ deve essere costituita complessivamente da **max n. 5 (cinque) facciate** in formato **UNI A4**, oltre alla copertina e all'indice;
- ⇒ deve essere scritta utilizzando il carattere Arial 12, **non compresso**, interlinea 1,5;
- ⇒ deve essere articolata per **Capitoli** come sopra indicato; ogni Capitolo dovrà recare come denominazione l'esatta indicazione rispettivamente del criterio cui si riferiscono (*ad. es:*

Capitolo 1) “Modalità di espletamento e qualità del servizio erogato”

⇒ deve avere una numerazione delle facciate progressiva ed univoca.

Qualora la Relazione dovesse superare le n. 5 (*cinque*) facciate consentite, la Commissione non prenderà in considerazione le pagine eccedenti quelle richieste. Inoltre, anche la chiarezza e la sinteticità della documentazione, prodotta correttamente sia nella forma che nella sostanza, secondo le indicazioni sopra riportate, contribuirà alla valutazione complessiva dell’offerta.

- **CURRICULUM** del referente di progetto e del personale che l’operatore economico intende eventualmente impiegare per il presente affidamento (*rif. criterio di valutazione 3*)

Tutta la documentazione facente parte dell’offerta tecnica deve essere formulata prendendo in considerazione gli elementi di valutazione indicati al successivo paragrafo 18.1) “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” e deve rispettare le indicazioni fornite ai fini della sua compilazione.

NB)

- **Ogni file** contenente la documentazione costituente l’offerta tecnica sopra indicata **deve essere sottoscritto digitalmente** e deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice. Nel caso in cui uno o più file facenti parte dell’Offerta Tecnica non vengano firmati o non vengano firmati correttamente, ciò non produrrà l’esclusione dalla procedura, ma solo la non attribuzione del relativo punteggio.
- In alternativa **dovrà essere sottoscritta digitalmente la cartella di file formato .zip** contenente i file sopra indicati; in tal caso la firma digitale del file formato. Zip deve intendersi come sottoscrizione valida di tutti i file in esso contenuti.
- A pena di esclusione, nella "Busta telematica - offerta tecnica" non dovrà essere riportato alcun riferimento ad elementi economici, richiesti espressamente con riferimento alla “Busta telematica - offerta economica”.
- L’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
- Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le seguenti modalità:
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
 - nel caso di consorzio di cooperative o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA ECONOMICA

Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico dovrà indicare la propria offerta economica.

Pertanto, l’operatore economico, a pena di esclusione, dovrà:

- Indicare a Sistema, nell’apposito campo “Offerta Economica” presente sulla piattaforma Sintel, la propria offerta economica, consistente nell’indicazione in cifre del **RIBASSO PERCENTUALE UNICO**, offerto sull’importo a base dell’affidamento.

Il ribasso offerto si intende al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge
Sono inammissibili le offerte economiche che siano pari o superiori all'importo a base dell'affidamento stimato in **€ 12.295,00** (*Euro dodicimiladuecentonovantacinque/00*).
Nella formulazione dell'offerta economica il concorrente dovrà tenere conto di tutti gli oneri previsti dal Capitolato.

NB: Dopo aver inserito la propria offerta economica come sopra indicato, è necessario inserire:
- nel campo **“Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso offerto”** il valore individuato dalla stazione appaltante, pari ad **€ 0,00**.
Gli oneri della sicurezza in oggetto sono quelli quantificati dalla Stazione Appaltante
- nel campo **“di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico”** il valore di **€ 0,00** posto che il servizio in affidamento costituisce servizio di natura intellettuale.

NB:

- Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro affidamento.
- L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale del concorrente ovvero secondo le indicazioni riportate al precedente paragrafo 14.1 in caso di partecipazione di costituenti raggruppamenti/consorzi.

17. RIEPILOGO DELL' OFFERTA (STEP 4) E INVIO (STEP 5)

Al **quarto step** del percorso guidato **“Invia offerta”**, la piattaforma Sintel genera automaticamente il **“Documento d'offerta”** in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step precedenti. Tale Documento dovrà essere scaricato dall'operatore economico sul proprio terminale e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o da altra persona dotata dei poteri di firma.

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell'offerta, **effettuare l'upload in Sintel del “Documento d'offerta”** debitamente firmato digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).

Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del “Documento d'offerta” e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso **“Invia offerta”** in Sintel, nonché nel documento “Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel” disponibile sul sito www.ariaspa.it, nella Sezione “Guide e manuali”/“Operatore economico”/“Piattaforma Sintel”/“Guide per l'utilizzo”.

Al **quinto step** del percorso guidato **“Invia offerta”** l'operatore economico ha la possibilità di visualizzare il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato e procedere quindi all'invio dell'offerta, deve cliccare l'apposito tasto **“Invia offerta”**. Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le stesse non saranno più sostituibili.

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato "Invia offerta" tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi, controllare la documentazione prodotta nonché il valore dell'offerta e la correttezza delle informazioni riportate nel "documento d'offerta".

Si precisa inoltre che nel caso in cui l'offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa ed economica).

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento è aggiudicato in base al **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	85
Offerta economica	15
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la **lettera D** vengono indicati i **"Punteggi discrezionali"**, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione.

Tabella dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell'offerta tecnica

	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	PT D MAX
1	MODALITA' DI ESPLETAMENTO E QUALITA' DEL SERVIZIO EROGATO	35	35
2	STRATEGIE DI MIGLIORAMENTO	25	25
3	RISORSE UMANE	25	25

	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA	85	85
--	---	-----------	----

1	MODALITA' DI ESPLETAMENTO E QUALITA' DEL SERVIZIO EROGATO	Max punti 35
----------	--	---------------------

Il concorrente, rispetto a quanto già previsto dal Capitolato, dovrà descrivere le modalità di espletamento del servizio nonché le strategie e le proposte di soluzioni concrete offerte per garantire un ottimale livello qualitativo e di efficienza del servizio stesso.

In particolare, saranno valutati positivamente i seguenti elementi:

- metodologie di svolgimento delle attività di assistenza tecnica e helpdesk all'Ufficio Apprendistato, assistenza alla programmazione delle attività connesse al Piano Apprendistato e compilazione statistiche e monitoraggio in conformità con quanto previsto dal Capitolato prestazionale;
- tipologia di strumenti operativi (ad es. SINTESI) con cui l'operatore economico svolgerà le suddette attività e modalità di utilizzo degli stessi;
- strategia di rendicontazione intermedia e finale a supporto dell'Ufficio Apprendistato e nei confronti di Regione Lombardia per le annualità 2022-2024 del piano apprendistato provinciale;
- modalità di gestione della "dote apprendistato" con riferimento al gestionale SINTESI;
- tipologia di stakeholders (ad es. enti accreditati al lavoro) con cui effettuare le attività previste dall'allegato Capitolato.

2	STRATEGIE DI MIGLIORAMENTO	Max punti 25
----------	-----------------------------------	---------------------

Il concorrente dovrà sviluppare e dettagliare le proposte e le soluzioni migliorative inerenti il servizio oggetto di affidamento.

In particolare, saranno valutati positivamente i seguenti elementi:

- proposte innovative rispetto alle procedure esistenti, con l'obiettivo di migliorare l'accesso alla "dote apprendistato" sul territorio provinciale da parte degli apprendisti delle imprese, nell'ambito del Piano Apprendistato;
- modalità organizzative che consentano una pianificazione dettagliata delle attività e una precisa esecuzione delle stesse;
- modalità organizzative che facilitino le attività di supervisione e controllo da parte della Stazione Appaltante.

3	RISORSE UMANE	Max punti 25
----------	----------------------	---------------------

Il concorrente, nel rispetto delle condizioni minime fissate dal Capitolato, dovrà descrivere il personale dedicato al presente affidamento, indicando i componenti e il referente di progetto, il quale si rapporterà con la Provincia per tutto quanto attiene allo svolgimento del servizio garantendo la presenza presso gli uffici provinciali secondo le esigenze concordate con la stessa.

Per ciascuna risorsa dedicata dovranno essere specificate le competenze e le responsabilità.

In particolare, saranno valutati positivamente i seguenti elementi:

- messa a disposizione di personale numericamente adeguato nonché opportunamente dimensionato e qualificato alle esigenze e alle caratteristiche del servizio;
- qualità del curriculum professionale e formativo del referente di progetto, nonché del personale che l'operatore economico intende impiegare per il presente affidamento;
- precedenti esperienze di assistenza tecnica a valere sulla programmazione dell'apprendistato professionalizzante di cui all'art. 44 del D. Lgs. 81/2015 nell'ambito della programmazione di Regione Lombardia.

NB)

- **Si invitano i concorrenti a rispettare le indicazioni riportate al Paragrafo 15 "CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA TECNICA" della presente Lettera di invito.**
- Con la presentazione dell'Offerta Tecnica, l'Operatore Economico dichiara di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le clausole e condizioni riportate nel Capitolato, nonché di quanto contenuto nella presente Lettera di invito e negli altri documenti e di aver tenuto conto di tutte le circostanze generali e speciali inerenti il servizio oggetto del presente affidamento nella formulazione dell'Offerta Tecnica.
- L'Offerta Tecnica non può:
 - comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante;
 - contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo.
- Si precisa che:
 - la mancata presentazione in sede di partecipazione alla presente procedura di uno o più dei documenti costituenti l'Offerta Tecnica non costituisce motivo di esclusione, ma determina unicamente la non attribuzione del relativo punteggio;
 - resta inteso che la totale mancata presentazione in sede di partecipazione alla presente procedura dell'Offerta Tecnica costituisce causa di esclusione;
 - qualora i singoli documenti che costituiranno l'Offerta Tecnica dovessero contenere la descrizione di aspetti richiesti non dal relativo criterio di valutazione, bensì da criteri di valutazione diversi rispetto a quello cui si riferiscono, tali descrizioni verranno valutate una sola volta e con riferimento al pertinente criterio di valutazione;
 - dall'Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'Offerta Economica.

È facoltà della Commissione, ove lo ritenga opportuno per operare al meglio la propria valutazione, richiedere ai concorrenti chiarimenti in merito ai contenuti della propria offerta tecnica nel caso in cui emergano elementi poco chiari o contraddittori. Tale facoltà non integra un'ipotesi di soccorso istruttorio in quanto i chiarimenti eventualmente forniti non potranno in alcun modo modificare i contenuti dell'offerta, ma soltanto chiarirne alcuni aspetti.

L'Offerta Tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica e integra automaticamente la documentazione posta a base dell'affidamento.

SOGLIA DI SBARRAMENTO AL PUNTEGGIO TECNICO

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento ***pari a 34 PUNTI*** per il punteggio complessivo assegnato all'Offerta Tecnica.

Pertanto, le offerte tecniche che conseguiranno un punteggio inferiore alla soglia di sbarramento sopra indicata non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione dell'Offerta economica.

L'individuazione della sopra indicata soglia di ammissibilità dell'offerta è diretta a verificare che tutte le offerte tecniche raggiungano comunque uno standard qualitativo minimo con riferimento alle effettive modalità di prestazione e di qualità del servizio offerto.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli **elementi qualitativi** cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della Tabella di cui al punto 18.1), (**critério 1 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO E QUALITA' DEL SERVIZIO EROGATO – critério 2 – STRATEGIE DI MIGLIORAMENTO - critério 3 – RISORSE UMANE**) è attribuito un coefficiente sulla base del seguente metodo:

- attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario secondo la seguente Tabella "Scala di Giudizi" in cui sono indicati i valori (minimi e massimi) dei coefficienti relativi ai diversi livelli di valutazione.

Tabella Scala di Giudizi

Giudizio	Valori	Criterio di giudizio
mancata presentazione	0	<i>La mancata presentazione, con riferimento al singolo criterio di valutazione, della documentazione richiesta non determina l'esclusione dalla gara, bensì la non attribuzione del relativo punteggio. Resta inteso che la totale mancata presentazione in sede di gara dell'Offerta Tecnica costituisce causa di esclusione.</i>
insufficiente	da 0,1 a 0,20	<i>Nel caso in cui dalla documentazione presentata risulti una proposta non adeguata in relazione al servizio oggetto di affidamento (ad es. in via indicativa: soluzioni inadeguate o non conformi a quanto previsto nel Capitolato o che siano formulate in maniera non comprensibile o contraddittoria)</i>
sufficiente	da 0,21 a 0,40	<i>Nel caso in cui dalla documentazione presentata risulti una proposta sufficiente in relazione al servizio oggetto di affidamento (ad es. in via indicativa: che non comporti alcun miglioramento o comunque una proposta poco significativa rispetto a quanto previsto come standard minimo prestazionale dal Capitolato)</i>
discreto	da 0,41 a 0,60	<i>Nel caso in cui venga formulata una proposta adeguata in relazione al servizio oggetto di affidamento, ma non particolarmente migliorativa rispetto a quanto previsto dal Capitolato</i>
buono	da 0,61 a 0,80	<i>Nel caso in cui venga formulata una proposta che presenta caratteristiche e aspetti tali da migliorare lo svolgimento del servizio in maniera apprezzabile rispetto a quanto previsto nel Capitolato</i>
eccellente	da 0,81 a 1	<i>Nel caso in cui venga formulata una proposta nella quale vengano indicati elementi di miglioramento che presentano caratteristiche e aspetti tali da garantire, rispetto a quanto previsto nel Capitolato, le soluzioni migliori per ottimizzare lo svolgimento del servizio</i>

In dettaglio i coefficienti sono determinati come di seguito indicato:

- ciascun commissario attribuirà discrezionalmente per i suddetti criteri di valutazione di natura "qualitativa" un coefficiente compreso **tra 0 e 1**, secondo la Scala di Giudizi sopra indicata;
- successivamente sarà effettuata la media dei coefficienti espressi dai singoli commissari per il suddetto criterio di valutazione al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo;

- infine, la media dei coefficienti espressi dai singoli commissari verrà moltiplicata, con riferimento a ciascuna offerta, per il peso (cioè, il punteggio massimo) previsto per il suddetto criterio di valutazione.

Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque.

Alla presente procedura non si applica la **c.d. "riparametrazione"** in quanto si ritiene preferibile che il punteggio dell'offerta tecnica corrisponda all'effettiva valutazione espressa dalla Commissione.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio dell'offerta economica è attribuito con riguardo ai seguenti elementi:

OFFERTA ECONOMICA = max punti 15

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formola con interpolazione lineare**:

$$C_i = Ra/Rmax$$

dove:

- C_i*** = *coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;*
R_a = *ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;*
R_{max} = *ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.*

Il punteggio complessivamente conseguito da ciascun concorrente i-esimo in relazione all'offerta economica verrà determinato moltiplicando il peso dell'elemento dell'offerta economica (15) per il coefficiente C.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi **qualitativi e quantitativi**, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: **metodo aggregativo compensatore**

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

- P_i*** = *punteggio concorrente i;*
C_{ai} = *coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;*
C_{bi} = *coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;*

.....

Cni = *coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;*

Pa = *peso criterio di valutazione a;*

Pb = *peso criterio di valutazione b;*

.....

Pn = *peso criterio di valutazione n.*

Al risultato della suddetta operazione verrà sommato il punteggio relativo all’offerta economica, già espresso in valore assoluto, ottenuto dall’offerta economica del singolo concorrente.

La sommatoria, in relazione a tutti gli elementi di valutazione, dei punteggi ottenuti come sopra indicato, determinerà il punteggio complessivamente conseguito da ciascun concorrente in relazione all’offerta.

19. COMMISSIONE

La Stazione Appaltante, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, provvederà a nominare una Commissione composta da un numero dispari pari a **n 3 (tre)** membri, scelti tra soggetti esperti e con provata esperienza nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, come risultante dai rispettivi curricula.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

La Commissione è responsabile della disamina della documentazione amministrativa, della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella eventuale valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “*amministrazione trasparente*” la composizione della Commissione e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

20. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE TECNICHE ED ECONOMICHE – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Tenuto conto che la presente procedura risulta interamente telematica, per cui la segretezza e la immodificabilità della documentazione presentata è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, non sono previste sedute pubbliche per l’apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa, le offerte tecniche e le offerte economiche. I concorrenti riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura.

La procedura di aggiudicazione, pertanto, si svolgerà attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione Sintel.

I concorrenti riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura a mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”.

La prima seduta avrà luogo il giorno **3 NOVEMBRE 2022, ore 9.00** presso la sede della Provincia di Mantova – Ufficio Gare, in Mantova, Via Principe Amedeo n. 32.

La Commissione procederà nella prima seduta:

- ad accertare la regolare composizione della Commissione stessa; a tal fine provvederà a dare atto che non vi sono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi tra i componenti della medesima Commissione e le imprese partecipanti, compilando e facendo compilare gli appositi moduli di autocertificazione che verranno allegati al Verbale delle operazioni;
- ad accertare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- ad accertare la regolarità dell'apposizione della firma digitale sulla documentazione presentata (*questa attività non consente di visualizzare il contenuto del documento d'offerta*);
- ad accertare la conformità della Documentazione amministrativa, presentata in modalità telematica, a quanto richiesto nella presente Lettera di Invito;
- ad attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 13;
- a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di affidamento provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

Il Presidente della Commissione, quindi, dichiarerà chiusa la fase relativa alla disamina della documentazione amministrativa e nella stessa seduta, o in quella immediatamente successiva alla procedura di soccorso istruttorio, procederà all'apertura del file "OFFERTA TECNICA", inserito nel campo "offerta tecnica" ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dalla presente Lettera di Invito.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

In una o più sedute la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella presente Lettera di Invito.

Successivamente, in apposita seduta, conclusa la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione procederà all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18.3.

La Stazione Appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per l'offerta economica e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 22, formulando la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala, chiudendo le operazioni e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della procedura ai fini dei successivi adempimenti.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 97 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si riserva la facoltà di valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Qualora, in base a elementi specifici, una o più offerte appaiano anormalmente basse, la Commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 21.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione

procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice – con l'**esclusione** dei concorrenti da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste telematiche relative alla documentazione amministrativa e all'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti della procedura, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base dell'affidamento.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP nominato dalla stazione appaltante, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di più o di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 23.

Si precisa sin da ora che ogni concorrente, la cui offerta risulterà anormalmente bassa, sarà chiamato a produrre le "Spiegazioni", relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base della presente procedura di affidamento nonché relative agli elementi di valutazione della offerta tecnica, e che, indicativamente e non esaustivamente, possono elencarsi nelle seguenti:

- costi del personale dedicato al servizio;
- costi per la formazione del proprio personale;
- eventuali consulenze e servizi esternalizzati;
- costi di amministrazione;
- materiali di consumo;
- spese generali
- utile.

Per quanto riguarda la giustificazione dei costi del personale che verranno evidenziati nell'analisi dei prezzi, dovrà essere indicato il Contratto Nazionale di Lavoro applicato, i profili professionali con relativi mansionari e costi tabellari oppure per il personale impiegato con contratti diversi dovrà essere indicata la normativa di riferimento per il profilo e le mansioni svolte ed i relativi costi.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

L'analisi dei suddetti prezzi dovrà essere incrementata di una percentuale motivata di spese generali e

dell'utile d'impresa. Per le spese generali dovranno essere evidenziati i costi generali di commessa.

A completa giustificazione degli elementi di costo sopra elencati e allo scopo di dimostrare la congruità dell'offerta, i concorrenti dovranno produrre idonea documentazione di supporto (contratti, polizze, documenti contabili, ecc.).

22. AGGIUDICAZIONE DELL'AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, verrà formulata la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'affidamento, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, sull'offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l'affidamento.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'affidamento di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'affidamento.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'affidamento non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'affidamento verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto con la Provincia di Mantova, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La Provincia si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, di dare avvio all'esecuzione del contratto nelle more della stipula dello stesso, al fine di garantire la continuità del servizio.

La stipula avrà luogo entro **60 giorni** dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario e in ogni caso solo a far data dal momento in cui la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto verrà integralmente prodotta dall'operatore economico aggiudicatario.

Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo del contratto, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, c.14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. nonché dall'art 16, c.3 del "Regolamento per la disciplina dei contratti" della Provincia di Mantova, il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, con scrittura privata soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

È parte integrante del contratto e deve essere ad esso materialmente allegato il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, controfirmato dall'affidatario.

Sono altresì parte integrante del contratto i seguenti documenti:

a) l'offerta tecnica

- b) l'offerta economica
c) il Patto di Integrità

tali documenti dovranno essere controfirmati dall'aggiudicatario e verranno conservati dall'Amministrazione committente.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di affidamento, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 "*Codice del processo amministrativo*", gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. – Sezione di Brescia – Via Carlo Zima n. 3 - 25121 Brescia, entro il termine di 30 gg. decorrenti:

- per quanto attiene la presente Lettera di richiesta, dalla relativa ricezione;
- per quanto attiene alle comunicazioni di cui all'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dalla relativa ricezione;
- in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Mantova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - DIRITTO DI ACCESSO

Ai sensi del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, si comunica quanto segue:

- ✓ il trattamento dei dati è necessario per l'espletamento della presente procedura di affidamento e la partecipazione ad essa, ai sensi dell'art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei concorrenti la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali:
- ✓ i dati personali saranno trattati con le modalità indicate nella "***Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679***" – Allegato 7) della presente Lettera di Invito

Titolare del trattamento è la Provincia di Mantova, in qualità di Stazione Appaltante, con sede in Mantova, Via Principe Amedeo n. 30 – 32.

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei dati è lo stesso gestore di Sintel che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici

Coordinatore del trattamento dei dati e referente del trattamento è la Dott.ssa Gloria Vanz Dirigente dell'Area 1 Appalti Provveditorato Patrimonio Servizio Lavoro della Provincia di Mantova domiciliato per la carica in via Principe Amedeo 30/32, e-mail gloria.vanz@provincia.mantova.it

Incaricati del trattamento, per le rispettive competenze, sono la Dott.ssa Sabina Tosi, Responsabile del

Servizio Unico Appalti e Contratti - Centrale di Committenza, e-mail sabina.tosi@provincia.mantova.it e il RUP Dott. Roberto Piccinini Responsabile P.O. del Servizio Mercato del Lavoro e delle Politiche Attive – CPI della Provincia di Mantova (Tel. 0376/401.828 e-mail: roberto.piccinini@provincia.mantova.it e unitamente al personale dello stesso servizio, autorizzato alle attività amministrative connesse.

Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/2016 il Titolare del trattamento ha nominato responsabile della protezione dei dati (RPD) per la Provincia di Mantova la Società Qualifica Group, nella persona del Dott. Enrico Ferrante, contattabile all'indirizzo mail: provinciadimantovagdpr@qualificagroup.it

La Provincia di Mantova consentirà l'accesso ai documenti della presente procedura, fatto salvo il differimento di cui all'art. 53 del Codice, ai concorrenti che lo richiedono.

Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla presente procedura, di segreti tecnici o commerciali, egli deve compilare l'apposito spazio dedicato nel Modulo **Allegato 4) "Dichiarazioni Integrative"**, dichiarando la propria volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta tecnica costituiscono segreti tecnici e commerciali.

In assenza della dichiarazione di cui sopra, la Stazione Appaltante consentirà l'accesso, fatto salvo il differimento di cui all'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai concorrenti che lo richiedono. Verrà comunque inviata, al solo scopo informativo, apposita comunicazione al controinteressato all'accesso.

In ogni caso, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art. 53, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede "ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto".

Il sottoscritto Dott. Roberto Piccinini Responsabile P.O. del Servizio Mercato del Lavoro e delle Politiche Attive – CPI della Provincia di Mantova, attesto che il contenuto della Lettera di Invito sopra riportata pubblicata sul sito istituzionale della Provincia di Mantova è conforme al testo originale conservato nel fascicolo istruttorio presso l'Area di competenza.

IL RUP
(Dott. Roberto Piccinini)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.